

Legge regionale 06 settembre 1991 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 33

Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.3.2.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia (ESA) un contributo straordinario di lire 4.000 milioni per la finalità di cui all' articolo 2, terzo comma, numero 1, della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto con l' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970 n. 17, e sostituito con l' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 4.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.